

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1214

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONITO, FOLENA, CESETTI, ALTEA, CARBONI, SINI-  
SCALCHI, PARRELLI, LUCIDI, SERAFINI, SARACENI,  
MUSSI, SCHIETROMA, OLIVIERI**

Norme per il sequestro e la confisca dei beni nei confronti dei  
condannati per corruzione e concussione

*Presentata il 24 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle questioni fondamentali della politica criminale è l'individuazione delle sanzioni più efficaci per disincentivare la commissione dei reati. Nella prassi parlamentare si risponde in genere al problema introducendo sanzioni penali, aumentando le pene detentive, ove già previste, o introducendole nei casi in cui era originariamente prevista la sola pena pecuniaria. Si tratta di un falso rimedio. L'esperienza dimostra infatti che l'elevatezza delle pene contrasta, in genere, i sistemi politici in crisi di legittimità e non riesce a guadagnare l'obiettivo della riduzione del crimine. In realtà i mezzi sanzionatori, per conseguire l'efficacia richiesta, devono essere applicati

con celerità ed equità. Non è la pena terribile che disincentiva, ma quella certa, applicata con rapidità, garantendo tanto i diritti dell'imputato quanto quelli della vittima.

Una seconda valutazione attiene al tipo di sanzione. In genere si tende a privilegiare la pena detentiva che invece, per i costi umani, sociali ed economici, dovrebbe essere usata con più parsimonia.

La « convenienza » del delitto può essere ridotta o addirittura azzerata senza bisogno di aggravare la pena detentiva: ad esempio, se si opera in modo da cancellare i benefici economici del crimine.

Questo tipo di intervento è particolarmente agevole nel caso di delitti a sfondo patrimoniale e deve tendere non solo a recuperare il maltolto ma anche a porre il condannato nella necessità di adempiere ad obblighi specifici che non sono invece imposti agli altri cittadini.

Una soluzione di questo genere era prevista nel comma 2 dell'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461: gli imputati per alcuni delitti particolarmente gravi erano tenuti a giustificare la legittima provenienza del danaro, dei beni e delle altre utilità che erano nelle loro disponibilità e che risultavano di valore sproporzionato in relazione al reddito dichiarato o alla loro attività economica. La mancata giustificazione comportava la reclusione da due a cinque anni e, soprattutto, la confisca dei beni risultati eccedenti.

Quasi due anni dopo l'approvazione di quel decreto-legge, la Camera dei deputati respingeva l'estensione della misura agli imputati per gravi delitti contro la pubblica amministrazione, ritenendo la norma incostituzionale (seduta del 10 novembre 1993).

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 12-*quinqüies*.

Il Governo ha quindi presentato il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, nel quale la qualità di imputato è sostituita da quella di condannato o di persona che aveva accettato il cosiddetto « patteggiamento ».

La proposta di legge che qui si presenta si fonda su tale decisiva innovazione, coerente con gli indirizzi della Corte costituzionale, proponendo la confisca dei beni per i condannati per alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, limitatamente ai beni ed alle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che abbiano valore sproporzionato in relazione all'attività economica e al reddito dichiarato.

L'articolo 3 propone altresì che i beni confiscati siano destinati ad un fondo nazionale per l'occupazione giovanile, da investire prioritariamente nelle aree meridionali a forte declino industriale. Al momento dell'esame in Commissione si valuteranno le ulteriori specificazioni necessarie al fine di consentire un'effettiva utilizzazione delle ricchezze confiscate per estendere le possibilità di lavoro dei giovani disoccupati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In caso di condanna per corruzione e concussione è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato alla propria attività economica o al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.

## ART. 2.

1. Nel corso del procedimento l'autorità giudiziaria dispone il sequestro delle cose che possono essere confiscate a norma dell'articolo 1.

2. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove i beni si trovano.

## ART. 3.

1. Il denaro ed i beni confiscati sono destinati ad un fondo nazionale per l'occupazione giovanile da investire prioritariamente nelle aree a forte declino industriale e nelle regioni del Mezzogiorno.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

